



ORIGINALE

Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 19/12/2024

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - I.R.P.E.F. - ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di Dicembre si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	si	no
2	PERNICI DIEGO	si	no
3	TROTTI ALBERTO	si	no
4	PEROZZO ELENA	si	no
5	GHIROLDI LIVIA	si	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	si	no
7	CRESCI ANDREA	si	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	si	no
9	GANDINI DORINA	si	no
10	SANGALLI FRANCESCO	si	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	si	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	no	si

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Marino Bernardi;

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n° 8 dell’O.d.g:” **CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - I.R.P.E.F. - ANNO 2025**” e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

“Gentili Consiglieri, vi presento ora la proposta di deliberazione riguardante l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2025.

Anche in questo caso non è al momento possibile una riduzione della pressione fiscale in quanto risultano in essere grosse difficoltà nella riscossione delle entrate, le quali sono sotto esame per una tempestiva risoluzione

Però in un’ottica di contenimento della pressione fiscale, si propone di mantenere inalterata tale aliquota allo 0,80% con soglia di esenzione a 15’000€.

Il gettito dell’IRPEF che il Comune di Piancogno stima di incamerare per il 2025, è pari a 540.000 €.”

IL SINDACO- PRESIDENTE apre il dibattito,

intervengono i Consiglieri:

Sangalli Francesco, Capogruppo del gruppo di minoranza “Piancogno Futura”: conferma la posizione di astensione su questo argomento richiamando la motivazione già evidenziata nella precedente deliberazione inerente le aliquote IMU (verbale n° 52 del 19/12/2024).

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 41 del 22.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F. - determinazione aliquota anno 2024”

RICHIAMATA, altresì in tema di Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, la seguente normativa:

- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);
- la Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022);
- la Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023);

CONSIDERATO che:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, - possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31.05.2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002;

- l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione percentuale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. N. 446/1997 che stabilisce che le Province ed i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO altresì, l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO altresì, l'art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTA la Legge n. 212/2000 *“Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente”*;

RITENUTO sulla base del vigente Regolamento Comunale adeguatamente modificato con propria precedente delibera n° 12 del 30 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di confermare anche per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale in parola:

ALIUOTA ADDIZIONALE ALL'IREPF	0,80%
SOGLIA DI ESENZIONE	€ 15.000,00

- evidenziando che tale introito costituisce entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura oltre che degli oneri per la restituzione di quote capitale di mutui e prestiti, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2025 ai sensi ex art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espressi:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno, astenuti n° 3 (Sangalli F., Ghiroldi F., Zeziola O.) espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **Di approvare** la conferma anche per l'anno 2025 dell'aliquota dell'addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F, così come previsto dal prospetto seguente:

ALIQUTA ADDIZIONALE ALL'IREPF	0,80%
SOGLIA DI ESENZIONE	€ 15.000,00

2. **Di rilevare** che il presente atto è conforme alle disposizioni generali in materia con particolare riferimento alla Legge n. 212/2000 recante: “*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente*”;
3. **Di inviare**, ai sensi dell'art. 15 del DL 30.04.2019 n. 34, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
5. **Di demandare** al Responsabile del Settore Economico Dott. Alessandro Fabbrini l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 34, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (TUEL),

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto :

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - I.R.P.E.F. - ANNO 2025

Parere per la regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267):

FAVOREVOLE

Lì, 13/12/2024

**Il Responsabile del Settore Finanziario e
Tributario
Dott. Alessandro Fabbrini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente
Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale
Dott. Marino Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Ausiliari
